

Pronti nuovi ricorsi sui punteggi per i precari della terza fascia delle graduatorie permanenti

# Perfezionarsi non vale un master

## I corsi post universitari di 1.500 ore sono valutati di meno

DI ANTIMO DI GERONIMO

È scontro aperto sulla valutazione dei corsi di perfezionamento per le graduatorie permanenti di terza fascia. Gli uffici scolastici provinciali, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, stanno valutando 2 punti i corsi di perfezionamento di 1.500 ore. E ciò sta vanificando le aspettative dei docenti precari interessati, che speravano di ottenere una valutazione di 3 punti, come è previsto per i master di 1.500 ore. Delusioni che stanno diventando ricorsi, che potrebbero quest'anno mettere in dubbio la validità delle graduatorie, e dunque delle assunzioni. Le aspettative erano scaturite dopo l'emissione di un parere del consiglio nazionale universitario (Cun) dal quale sembrerebbe evincersi che i corsi di 1.500 ore sono equivalenti ai master.

■ COSA HA DETTO IL CUN

Il 4 novembre del 2004, il consiglio nazionale universitario, a seguito di una richiesta di chiarimenti su questo argomento, ha spiegato che i corsi

di perfezionamento che conducono all'ottenimento di un master sono a tutti gli effetti organizzati secondo le norme già operanti per i corsi di specializzazione. E che «anche per i corsi di perfezionamento (master) si ritiene, pertanto che la durata annuale debba intendersi con riferimento all'intero anno accademico, corrispondente a 60 crediti (decreto ministeriale 509/99, art. 5 comma 2) ovvero a 1.500 ore complessive di studi». Di qui, sempre secondo il Cun, l'impossibilità di seguire, in qualunque forma, anche a distanza, nel medesimo anno accademico, due corsi di perfezionamento riconosciuti come titolo ovvero un corso di perfezionamento e altro corso universitario.

■ LA QUESTIONE DEI CFU

In buona sostanza, stando a quanto si legge nel parere del Cun, i corsi di perfezionamento del nuovo ordinamento (introdotta con il decreto ministeriale n. 509/99) sarebbero equivalenti ai master.

Tanto è vero che la parola master è riportata tra parentesi,

**Il consiglio nazionale universitario aveva invece equiparato i due percorsi, attribuendo a entrambi 3 punti, purché si concludessero con la maturazione di 60 crediti formativi**

subito dopo il termine perfezionamento. Ciò dovrebbe valere solo per quelli che rispondono alle caratteristiche fissate dalla legge in materia di Cfu (crediti formativi universitari). Fermo restando che il corso di perfezionamento nel nuovo ordinamento può dirsi annuale, sempre secondo il Cun, solo se dà titolo alla maturazione di 60 Cfu.

■ COSA DICE LA LEGGE

La legge n. 143/2005, però,

quando si pronuncia sulla valutazione dei corsi di perfezionamento, non solo non dice nulla sul trattamento dei cfu, ma distingue anche i corsi di perfezionamento dai master. Il tutto assegnando una diversa valutazione ai relativi titoli. Oltre tutto il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva anche invitato gli atenei ad indicare i Cfu nei titoli di perfezionamento con una nota ufficiale, poi ritirata.

Dunque, 2 punti per ogni corso di perfezionamento, a prescindere dai Cfu.

E nessuna equiparazione ai master. Per lo meno stando all'orientamento corrente. Che, peraltro, poggia sulla lettera della norma: «Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3» e «per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2».

■ CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER?

L'interpretazione degli uffici scolastici periferici sembrerebbe, quindi, inattuabile. E il parere del Cun superato dagli eventi. In realtà la soluzione del problema è tutt'altro che semplice. I dubbi ruotano intorno alle nozioni di corso di perfezionamento e di master. Che, però, non sono due cose distinte e separate. Per lo meno, non necessariamente.

Per avere una conferma di tutto ciò basta leggere il testo del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 509/99 che, testualmente, recita: «Le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari

di primo e di secondo livello».

■ PER IL MASTER CI VUOLE LA LAUREA

Una chiave di lettura, dunque, potrebbe essere individuata proprio nel comma 8. Il master di primo o secondo livello altro non sarebbe che un corso di perfezionamento, da conseguire a seguito della maturazione di 60 cfu, dopo la laurea. Se il soggetto è in possesso della laurea (del nuovo ordinamento) avrà titolo a conseguire un master di primo livello. Se invece è in possesso della laurea specialistica avrà titolo a frequentare un master di secondo livello. A questo punto, però, si pone un altro problema. Vale a dire, quello di valutare la posizione di coloro che si iscrivono ai corsi di perfezionamento essendo in possesso della laurea del vecchio ordinamento.

■ MASTER E CFU

Insomma, non sembrerebbe esserci i presupposti per una soluzione da individuare con una semplice Faq. E cioè con una nota di chiarimento del ministero in risposta a un quesito. La questione, oltre tutto, è molto difficile da dirimere, perché una presa di posizione del ministero, circa la necessità dei 60 Cfu per considerare valido il corso di perfezionamento, determinerebbe l'automatizzata decadenza dei titoli che non raggiungono questo requisito.

Così come pure, l'equiparazione del corso di perfezionamento con 60 Cfu al master, determinerebbe, a sua volta, possibili rimostranze da parte dei possessori di titoli in cui vi è la chiara indicazione della dizione master.

■ IL CONTENZIOSO

Nel frattempo, i diretti interessati si preparano al contenzioso, che rischia di mettere in forse le prossime assunzioni. Compresa le immissioni in ruolo. L'assegnazione di un punto in più o in meno (e di questo si tratta) può significare, infatti, la mancata assunzione. Cosa che, se per le supplenze può essere in parte tamponata da successive convocazioni, per quanto riguarda le immissioni in ruolo, può significare ottenere l'assunzione a tempo indeterminato oppure no. Insomma, la posta in gioco è molto alta ed è probabile che la soluzione giungerà anche questa volta dalle aule di tribunale. (riproduzione riservata)

Azienda  
**Scuola**

a cura di  
ALESSANDRA RICCIARDI